

Informativa per la clientela di studio

N. 149 del 10.10.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Esercizi sportivi. Adempimenti ridotti per l'istruttore

L'esercizio sportivo che ha alle proprie dipendenze un istruttore di fitness, titolare di un compenso annuo non superiore a 7.500 euro, non è tenuto:

- ✓ *a effettuare la comunicazione obbligatoria (CO) preventiva;*
- ✓ *a versare i contributi previdenziali all'ex Gestione ENPALS;*
- ✓ *a iscrivere il rapporto di lavoro sul Libro Unico del Lavoro (LUL).*

Premessa

Adempimenti ridotti per gli esercizi sportivi di attività dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di natura non professionale di istruttori di fitness. Infatti, nel caso in cui quest'ultimo ricevesse un compenso inferiore a 7.500 euro annui, l'esercizio sportivo non è tenuto né a denunciare il rapporto di lavoro (CO) né a versare i contributi alla Gestione ex ENPALS e non deve nemmeno iscrivere il rapporto di lavoro sul Libro Unico del Lavoro (LUL).

A precisarlo è una nota emessa dalla D.T.L. di Lecce, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute in merito al corretto inquadramento degli istruttori di una palestra costituita in forma di associazione sportiva dilettantistica, iscritta al Coni per le attività di fitness, con cui sono stati stipulati contratti di lavoro per "prestazioni di natura non professionale" ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett m) e dell'art. 69, c. 2, del TUIR.

NOTA BENE – Le attività in argomento sono inquadrate nella lettera B) del D.M. 15.03.2012 del Ministero del Lavoro.

La comunicazione obbligatoria

Premesso che le suddette disposizioni operano esclusivamente qualora siano rispettati tutti i requisiti affinché l'esercizio sportivo possa essere annoverato fra le associazioni sportive dilettantistiche e che le somme erogate all'istruttore possano inquadrarsi quali redditi diversi, la D.T.L. di Lecce, riferendosi all'interpello n. 22/2010 del M.L.P.S., ha chiarito che non tutti i rapporti di lavoro parasubordinati sono soggetti alla comunicazione obbligatoria.

Infatti, "considerato il peculiare regime di agevolazione fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi in materia volto a favorire la promozione dell'attività sportiva dilettantistica i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore a 7.500 euro, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale".

Pertanto, non sono soggetti alla CO preventiva le Associazioni sportive dilettantistiche che stipulino contratti di natura diversa riconducibili all'art. 67 del TUIR.

Gli adempimenti previdenziali

Quanto agli adempimenti previdenziali, invece, il suddetto interpello ministeriale determina le soglie reddituali che consentono di qualificare le somme percepite dai collaboratori quali redditi diversi, ossia:

- ✓ **fino a 7.500 euro** sono esclusi dalla formazione del reddito;
- ✓ **oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro** sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
- ✓ **oltre 28.158,28 euro** sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

Ciò significa che sui compensi percepiti dall'istruttore **non superiori a 7.500 euro** (per periodo di imposta) non vanno pagati i contributi.

L'assicurazione INAIL

Sul fronte degli obblighi assicurativi, l'istruttore di fitness non deve ritenersi assoggettato all'assicurazione antinfortunistica prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, in quanto percettore di redditi diversi.

Il Libri Unico del Lavoro

Infine, Le ricordiamo che i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro **non vanno iscritti sul LUL.**

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 